

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

DELIBERA n.	36/2012
TITOLO	1.10.4
	1.10.9/130
LEGISLATURA	IX

Il giorno 20 novembre 2012 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIANLUCA GARDINI	Presidente
GIUSEPPE BETTINI	Vicepresidente
ARIANNA ALBERICI	Componente

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa PRIMAROSA FINI.

OGGETTO: Esito dell'istruttoria conoscitiva effettuata in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali.



OGGETTO: Esito dell'istruttoria conoscitiva effettuata in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge regionale n. 1/2001, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)*, e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b), n. 5);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, ad oggetto *Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni* (G.U. n. 177 del 31 luglio 1997);

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, recante *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica* (G.U. n. 268 del 18 novembre 2003).

VISTO il Codice di Autoregolamentazione emanato con Decreto del Ministero delle Comunicazioni 8 aprile 2004;

Premesso che:

- nel mese di agosto alcuni componenti dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna hanno dichiarato di aver firmato contratti per garantirsi la partecipazione a spazi informativi diffusi da alcune emittenti televisive locali e variamente configurati (rassegne stampa del mattino, interviste in studio, rubriche di approfondimento delle testate giornalistiche, ecc.);
- la vicenda è stata ampiamente ripresa dai mass media locali, che ne hanno colto l'evidente rilevanza politica, deontologica ed etica, anche in termini di tutela del diritto di informazione e di rispetto dei principi del pluralismo, della parità di trattamento, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione, come definiti dalla legge;
- in data 23 agosto è stato richiesto ad AGCOM - Direzione Servizi Media un parere interpretativo della normativa in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non interessati da campagna elettorale;
- fra il 27 agosto ed il 7 settembre è stata inviata alle emittenti una richiesta di informazioni in merito all'esistenza di contratti con gruppi o singoli esponenti politici - locali e nazionali - per la concessione, dietro corrispettivo, di spazi di comunicazione politica all'interno dei palinsesti diffusi dalle emittenti locali; è stata anche richiesta la tipologia degli eventuali programmi realizzati a pagamento, con l'espressa indicazione di giornate e orari di messa in onda;





- in data 4 settembre l'Autorità ha trasmesso una nota interpretativa - elaborata nella seduta del Consiglio del 4 settembre 2012 - in cui si afferma che «l'unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è rappresentata dai messaggi politici a pagamento», la cui messa in onda è consentita secondo i criteri e nei limiti previsti dal Codice di Autoregolamentazione, che fa salve le disposizioni, in materia, della Legge n. 28/2000;
- in data 28 settembre 2012 il Presidente del Corecom, Prof. Gianluca Gardini, è stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna;
- in data 18 ottobre la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna ha richiesto:
 - a) di indicare, per ogni trasmissione, gli esponenti dei Gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna, che hanno partecipato effettivamente agli incontri televisivi;
 - b) di verificare se gli argomenti trattati dai partecipanti siano stati inerenti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/1997, che prevede l'erogazione di risorse finanziarie ai Gruppi consiliari, al solo fine di consentire il funzionamento degli stessi e lo svolgimento della loro attività politica.

Considerato che:

- è stato effettuato l'esame di tutta la documentazione trasmessa dalle emittenti e, in seguito alla ricezione del parere emesso da AGCOM sopracitato, è stata svolta un'attività di monitoraggio sulla programmazione delle emittenti che hanno dichiarato di avere in essere contratti con gruppi o singoli esponenti politici per la concessione, dietro corrispettivo, di spazi di comunicazione politica all'interno dei palinsesti (E' Tv-Rete 7, 7 Gold, Teleromagna, Telereggio, TRC-Telemodena, Telelibertà e Tele 1);
- il monitoraggio, in particolare, è stato orientato alla verifica dei requisiti indicati da AGCOM nella nota interpretativa di cui sopra («l'unica forma possibile di cessione a titolo oneroso di spazi di comunicazione politica sulle emittenti locali è rappresentata dai messaggi politici a pagamento») e ha dato gli esiti contenuti nella relazione già inviata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (allegato A);
- il monitoraggio effettuato in seguito alla richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna, in particolare, si è incentrato sulla verifica, per ogni trasmissione, degli esponenti dei Gruppi assembleari della Regione Emilia-Romagna che hanno partecipato effettivamente agli incontri televisivi; nelle schede di rilevazione (allegato B) sono stati espressamente indicati:
 - a) gli esponenti politici dei Gruppi assembleari che hanno effettivamente partecipato a incontri televisivi a pagamento;





- b) gli argomenti trattati;
- c) la durata dei singoli interventi trattati dai consiglieri nelle corso delle predette trasmissioni.

Dato atto che:

- per quanto attiene la richiesta di verificare la coerenza degli argomenti trattati con le disposizioni di cui alla L.R. n. 32/1997 - in cui si prevede l'erogazione di risorse finanziarie ai Gruppi consiliari al solo fine di consentire il funzionamento degli stessi e lo svolgimento dell'attività politica - questo Comitato ritiene di non poter effettuare simile valutazione, in quanto esorbitante dai propri compiti istituzionali, come individuati dalla L.R. n. 1/2001. Una simile verifica, soprattutto operata in relazione ad un procedimento penale, richiederebbe l'effettuazione di valutazioni sul merito delle scelte comunicative poste in essere dai gruppi politici e dai consiglieri da questi delegati (temi da trattare, enfasi su alcune problematiche rispetto ad altre, inerenza di tematiche nazionali o locali rispetto all'attività dei gruppi assembleari, ecc.), che sfuggono alle competenze di questo Comitato.

Richiamato il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento interno del Corecom, approvato con deliberazione n. 9/III/2008 del 23 giugno 2008, pubblicato sul BUR n.120 del 16 luglio 2008.

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto espressa dalla responsabile del Servizio Corecom dott.ssa Primarosa Fini.

A voti unanimi

DELIBERA QUANTO SEGUE

1) di trasmettere la relazione avente ad oggetto l'istruttoria conoscitiva effettuata in materia di comunicazione politica a pagamento sulle emittenti televisive locali (allegato A), le relative schede di rilevazione (allegato B) ed il dvd contenete le registrazioni oggetto di monitoraggio (allegato C) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Bologna, per gli eventuali adempimenti di competenza.

Bologna, 20 novembre 2012

Il Segretario
Primarosa Fini

Il Presidente
Gianluca Gardini



Viale A. Moro, 44 - 40127 Bologna - tel. 051 527 6308/6373 - fax 051 527 5059
corecom@regione.emilia-romagna.it
PEC:corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.assemblea.emr.it/corecom